



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

IL MINISTRO

- VISTO l'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, il quale prevede che *“in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”*;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*, e in particolare l'articolo 1;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”*, e in particolare l'articolo 12;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e in particolare l'articolo 32;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, di *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, di “*Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica*”;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, di “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”, e in particolare l’articolo 16, comma 1, e l’allegato A punto 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, di “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “*Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, di adozione delle “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle *“Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di *“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di *“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”*;
- VISTA l'ordinanza ministeriale 23 giugno 2021, n. 191, recante *“Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2021/2022”*;
- VISTA la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 avente ad oggetto *“Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti – disposizioni a carattere transitorio per l'a. s. 2019/2020”* e ritenuto di confermarne la validità per l'anno scolastico 2021/2022, come disposto con nota direttoriale 8 settembre 2021, n. 21059;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;
- VALUTATA la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l'andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;
- RITENUTO necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell'impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all'esame di Stato;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 gennaio 2022 e il conseguente parere, approvato nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022, con il quale si richiede lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52;
- RITENUTO di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico;



Ministero dell'Istruzione

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca”, nonché della dirigenza scolastica;

ACQUISITI i pareri favorevoli della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 2 marzo 2022 e il 9 marzo 2022

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
 - c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
 - d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

Articolo 2

(Espletamento dell'esame di Stato)

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.



Ministero dell'Istruzione

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
 - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
 - c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.
5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
7. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
9. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.
10. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

Articolo 3

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
3. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della



Ministero dell'Istruzione

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Articolo 4

(Esame di Stato per i candidati privatisti)

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Articolo 5

(Prove standardizzate e certificazione delle competenze)

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Articolo 6

(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Ministero dell'Istruzione

2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio.
3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

Articolo 7

(Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da:
 - a) prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale;
 - b) prova scritta relativa all'asse matematico;
 - c) colloquio pluridisciplinare.
2. Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall'allegato A.1 e dall'allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello.
3. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'educazione civica.
4. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
5. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 191.
7. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
8. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2023.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 8

(Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza)

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.
3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.
4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Articolo 9

(Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza.

Il Ministro dell'Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi